

**AVVISO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATA ALLA  
NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA COSTITUENDA "VIGEVANO  
DISTRIBUZIONE GAS S.R.L." CONTROLLATA DA ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

- Premesso che lo Statuto, approvato con delibera di C.C. n. 55 del 25/07/2019 dal Comune di Vigevano, della costituenda "Vigevano Distribuzione Gas s.r.l." affida all'Assemblea ordinaria la competenza sulla nomina e sulla deliberazione del compenso dell'organo amministrativo (art. 16);
- Preso atto che, in base alle previsioni statutarie della costituenda "Vigevano Distribuzione Gas s.r.l." è stabilito quanto segue:
  - "Art. 17 (Organo amministrativo)*
    1. *La società è amministrata da un amministratore unico.*
    2. *Ai sensi di legge l'assemblea può nominare un organo amministrativo collegiale. Resta ferma: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*
    3. *L' amministratore unico ad eccezione del primo nominato che andrà a scadenza contestualmente all' organo amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., dura in carica 3 esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea in cui viene approvato il bilancio del terzo esercizio della sua carica e sono rieleggibili.*
    4. *In sede di nomina degli amministratori ovvero delle deleghe ad un amministratore in precedenza senza deleghe, spetta al responsabile della prevenzione e della corruzione la verifica dell' insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.*
    5. *Se l'organo è collegiale sono rispettate le disposizioni sull' equilibrio delle quote di genere stabilite dalla l. 120/2011.*
    6. *Sono rispettate le disposizioni della l. 444/1994".*
- Richiamata la Determina dell'Amministratore Unico di Asm Vigevano e Lomellina s.p.a. n. 216 del 30/10/2019 nella quale è stato definito l'avvio della procedura di individuazione di candidature finalizzata alla nomina dell'Organo Amministrativo della costituenda "Vigevano Distribuzione Gas s.r.l." tramite avviso di manifestazione di interesse a firma dell'Amministratore Unico di Asm Vigevano e Lomellina s.p.a quale rappresentante della controllata;
- Visto lo Statuto della costituenda "Vigevano Distribuzione Gas s.r.l.";
- visto il D.lgs. 8/4/2013, n.39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- la legge delega 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di



Certificazione Servizio GAS

**asm vigevano e lomellina s.p.a.**

sede legale: Viale Petrarca 68 - 27029

Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v.  
Iscl. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia  
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794  
comunicazioni@pec.asmvigevano.it  
www.asmvigevano.it – asmvig@asmvigevano.it

semplificazione) e 18 (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche);

- il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- il d.lgs. 100/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
- il D.Lgs 267/2000 recante Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 64 c.4);
- il D.Lgs 165/2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 23-bis c.6);
- Legge 296/2006 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), (art.1 c.734);
- Legge 120/2001 recante Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle Società quotate in mercati regolamentati;
- Legge 135/2012 recante Conversione, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, (art.5, c.9);
- Il DPR 251/2012 recante Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120;
- Le linee guida dell'ANAC in materia di "Accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione e della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili", approvate con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, e relativa relazione AIR;
- il codice civile;
- il codice penale
- il codice etico di ASM Vigevano e Lomellina Spa

## I N F O R M A

che si procederà all'individuazione di **CANDIDATURE** finalizzata alla nomina dell'Organo Amministrativo della costituenda "Vigevano distribuzione Gas s.r.l.". **Lo stesso andrà a scadenza contestualmente all'organo amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina Spa.**

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire elementi informativi a supporto delle decisioni dell'Amministratore, non dà luogo a procedure selettive e non comporta formazione di graduatoria di alcun genere.

Lo Statuto societario, allegato alla presente, è consultabile al seguente indirizzo internet: [www.asmvigevano.it](http://www.asmvigevano.it) effettuando il seguente percorso:

*Società Trasparente > Gare Appalti > Gare in corso > Avviso relativo all'individuazione di candidature finalizzata alla nomina dell'Organo Amministrativo della costituenda Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. controllata da Asm Vigevano e Lomellina Spa.*

Estratto Statuto:

Art.17  
(Organo amministrativo)



**asm vigevano e lomellina s.p.a.**

sede legale: Viale Petrarca 68 - 27029

Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 - cap. soc. 22.925.170,00 i.v.  
Isr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia  
Tel +39 0381 697211 - Fax +39 0381 82794  
[comunicazioni@pec.asmvigevano.it](mailto:comunicazioni@pec.asmvigevano.it)  
[www.asmvigevano.it](http://www.asmvigevano.it) - [asmvig@asmvigevano.it](mailto:asmvig@asmvigevano.it)



1. *La società è amministrata da un amministratore unico.*
2. *Ai sensi di legge l'assemblea può nominare un organo amministrativo collegiale. Resta ferma: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*
3. *L'amministratore unico ad eccezione del primo nominato che andrà a scadenza contestualmente all'organo amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., dura in carica 3 esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea in cui viene approvato il bilancio del terzo esercizio della sua carica e sono rieleggibili.*
4. *In sede di nomina degli amministratori ovvero delle deleghe ad un amministratore in precedenza senza deleghe, spetta al responsabile della prevenzione e della corruzione la verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.*
5. *Se l'organo è collegiale sono rispettate le disposizioni sull'equilibrio delle quote di genere stabilite dalla l. 120/2011.*
6. *Sono rispettate le disposizioni della l. 444/1994.*

Art.18

**(Poteri dell'organo amministrativo)**

1. *L'organo amministrativo opera nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo con riguardo alla gestione ordinaria e straordinaria.*
2. *L'organo amministrativo è dotato dei poteri per la gestione dei secondari atti di ordinaria amministrazione purché tesi all'attuazione dell'oggetto sociale e al conseguimento degli obiettivi prefissati in sede di controllo analogo, esclusi quelli che per legge ed in base al presente statuto sono riservati all'assemblea dei soci.*
3. *L'organo amministrativo può sottoporre al comitato di controllo analogo e quindi alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga opportuno per l'attività della società.*
4. *Fatto salvo quanto previsto in materia di controllo analogo, all'organo amministrativo compete:*
  - 1) *la nomina dei rappresentanti della società nell'organo amministrativo delle società controllate o collegate;*
  - 2) *i progetti di bilancio;*
  - 3) *i progetti di fusione o scissione;*
  - 4) *la trasformazione;*
  - 5) *l'acquisto o cessione di rami di azienda;*
  - 6) *la modifica dell'oggetto sociale di società controllate o collegate, con mandato all'espressione del voto al rappresentante della società in seno alle assemblee delle controllate o collegate;*
  - 7) *la nomina del direttore generale della società;*
  - 8) *l'assunzione e la nomina dei dirigenti della società;*
  - 9) *le proposte di modifica dell'oggetto sociale;*
  - 10) *la nomina di procuratori o institori.*
5. *Le deliberazioni dell'organo amministrativo devono risultare da apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.*
6. *L'organo amministrativo appronta, ai sensi di legge speciale e previa approvazione del Comitato di controllo analogo, la relazione di governo, gli strumenti di governo, l'indicatore complessivo di rischio*

da crisi aziendale, la trasformazione (sussistendone le circostanze) del bilancio di previsione in piano di risanamento, ed introduce il regolamento sul reclutamento del personale e relativo avviso-tipo adottato dal socio unico.

7. L'organo amministrativo può sottoporre al comitato di controllo analogo e quindi alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga opportuno per l'attività della società.
8. L'organo amministrativo può designare un segretario e se trattasi di organo collegiale, anche al di fuori dei suoi componenti.

Art.19

**(Riunioni dell'organo amministrativo)**

1. L'organo amministrativo (con gli adattamenti tra amministratore unico e consiglio di amministrazione) si riunisce di norma nella sede sociale su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta dell'amministratore delegato, se nominato, o della maggioranza dei membri del collegio sindacale se nominato con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.
2. Alla convocazione dell'organo amministrativo si provvede con lettera raccomandata a mano con avviso di ricevimento o pec, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci; nei casi d'urgenza è ammessa la convocazione via telex o telefax o telegramma o pec, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco.
3. La riunione dell'organo amministrativo è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica.
4. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. E' comunque necessario, per le deliberazioni concernenti le materie indicate di seguito, il voto favorevole di almeno:
  - 2 amministratori, nel caso in cui il consiglio sia composto da 3;
  - 3 amministratori, nel caso in cui il consiglio sia composto da 5.

Art. 20

**(Rappresentanza e firma sociale)**

1. La legale rappresentanza è attribuita all'amministratore unico.
2. Qualora sussiste un organo amministrativo collegiale, la legale rappresentanza è attribuita al presidente.
3. La legale rappresentanza è attribuita temporaneamente a persona appositamente designata in caso di temporanea assenza o impedimento del legale rappresentante.
4. Il legale rappresentante rappresenta la società di fronte ai terzi, anche giudiziale, con firma libera.
5. All'amministratore delegato, se nominato da parte dell'organo amministrativo collegiale, è eventualmente attribuita la rappresentanza della società nell'ambito delle materie oggetto della delega.

## CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

Non può essere nominato o designato membro dell'Organo Amministrativo:

- 1) chi è stato dichiarato fallito o che ha in corso procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento;
- 2) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'azienda presso cui dovrebbe essere nominato avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'azienda cui l'incarico di riferisce;
- 3) chi abbia liti pendenti con l'azienda presso cui dovrebbe essere nominato;
- 4) chi sia stato oggetto di revoca della nomina per motivate ragioni comportamentali;
- 5) chi si trova in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.lgs. 8/4/2013, n.39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", e/o nelle situazioni di cui all'art. 10 del D.lgs. 235/2012;
- 6) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della parte I D. Lgs. 267/2000;
- 7) **CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 235/2012:** si osservano le cause ostative di cui all'art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012.
- 8) **CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000:**
- 9) si osservano le condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;

**Chiunque fosse interessato a ricoprire la suddetta carica deve far pervenire una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e conforme al modello allegato alla presente, indirizzata all'Amministratore Unico di Asm Vigevano e Lomellina s.p.a. in cui si dà atto:**

- 1) di aver preso visione dello Statuto della costituenda "Vigevano distribuzione gas s.r.l.", allegato alla presente e consultabile al seguente indirizzo internet: [www.asmvigevano.it](http://www.asmvigevano.it) percorso: Società Trasparente > Gare Appalti > Gare in corso > Avviso relativo all'individuazione di candidature finalizzata alla nomina dell'Organo Amministrativo della costituenda Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. controllata da Asm Vigevano e Lomellina SpA e di condividerne i contenuti impegnandosi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- 2) di aver preso visione del d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e di **impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;**
- 3) di avere preso visione del d.lgs. 267/2000;
- 4) di avere preso visione del d.lgs. 175/2016;
- 5) di avere preso visione del d.lgs. 190/2012;
- 6) di avere preso visione del d.lgs. 39/2013;
- 7) di provvedere ad allegare *CURRICULUM VITAE* in formato di cui allo standard europeo datato e sottoscritto indicante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679);
- 8) di non trovarsi in alcune delle CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE indicate nel presente avviso.
- 9) di provvedere ad allegare alla domanda copia del documento di identità in corso di validità;
- 10) che, in caso di aggiudicazione, accetterà gli obblighi riconducibili all'Organo Amministrativo come previsti dallo Statuto della costituenda "Vigevano distribuzione Gas s.r.l.", ivi allegato.



Certificazione Servizio GAS

**asm vigevano e lomellina s.p.a.**

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029

Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v.

Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia

Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794

comunicazioni@pec.asmvigevano.it

[www.asmvigevano.it](http://www.asmvigevano.it) – [asmvig@asmvigevano.it](mailto:asmvig@asmvigevano.it)



**La dichiarazione può essere trasmessa a mano all'Ufficio protocollo di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. – Viale Petrarca, 68 – 27029 VIGEVANO (PV) (orario da lunedì a venerdì' 9,00 – 12 e da lunedì' a giovedì' 14.30 – 16.00) oppure all'indirizzo PEC [comunicazioni@pec.asmvigevano.it](mailto:comunicazioni@pec.asmvigevano.it) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/11/2019.**

La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata da un curriculum vitae in formato di cui allo standard europeo (datato e sottoscritto) con in calce riportata di proprio pugno l'autorizzazione al trattamento dei dati per fini oggetto della manifestazione di interesse di cui trattasi ai sensi Reg. UE D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e D.lgs 101/2018) e da **copia di un documento di identità in corso di validità.**

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura **“alla c.a. AMMINISTRATORE UNICO DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. - AVVISO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATA ALLA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA COSTITUENDA “VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.” CONTROLLATA DA ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA”.**

In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo PEC, detta dichiarazione dovrà essere **sottoscritta digitalmente (file formato p7m)** unitamente a copia per immagine del documento di identità stesso in corso di validità. L'oggetto del messaggio pec dovrà riportare la seguente dicitura: **“alla c.a. AMMINISTRATORE UNICO DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. - AVVISO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATA ALLA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA COSTITUENDA “VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.” CONTROLLATA DA ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA”.**

Il presente avviso è pubblicato:

- al seguente indirizzo internet: [www.asmvigevano.it](http://www.asmvigevano.it) effettuando il seguente percorso:  
*Società Trasparente > Gare Appalti > Gare in corso > Avviso relativo all'individuazione di candidature finalizzata alla nomina dell'Organo Amministrativo della costituenda Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. controllata da Asm Vigevano e Lomellina SpA.*

L'Amministratore Unico di Asm Vigevano e Lomellina s.p.a procederà ad individuare le candidature finalizzate alla nomina dell'Organo amministrativo della costituenda “Vigevano distribuzione gas s.r.l.”.

Il/I soggetto/i nominato/i saranno avvisati all'atto di nomina. Tutti gli altri partecipanti dopo la determina del RPC.

Si precisa che le candidature resteranno valide esclusivamente sino alla adozione della determina del RPC sia nel caso che quest'ultima dia esito positivo che negativo. Dal giorno successivo alla data della determina del RPC le candidature non produrranno più i loro effetti in quanto decadute.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito del procedimento regolato dal presente avviso.

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a  
L'AMMINISTRATORE UNICO

*Dr. Gianluca Zorzoli*

Vigevano, 30/10/2019

Allegati:

- 1) Fac simile domanda.



**asm vigevano e lomellina s.p.a.**

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029

Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v.  
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia  
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794  
[comunicazioni@pec.asmvigevano.it](mailto:comunicazioni@pec.asmvigevano.it)  
[www.asmvigevano.it](http://www.asmvigevano.it) – [asmvig@asmvigevano.it](mailto:asmvig@asmvigevano.it)

ALLEGATO (FAC SIMILE DOMANDA INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATA ALLA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA COSTITUENDA "VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L." CONTROLLATA DA ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA)

All'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.:

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ (), il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ (), Via/p.za \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, PEC (indicare l'indirizzo pec cui verranno inviate le comunicazioni  
per il presente avviso \_\_\_\_\_) E-mail \_\_\_\_\_  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali  
previste del successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA

la propria disponibilità ad essere nominato MEMBRO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA COSTITUENDA "VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L."

Dichiara inoltre:

- 1) di aver preso visione dello Statuto della costituenda "Vigevano distribuzione gas s.r.l.", allegato alla presente e consultabile al seguente indirizzo internet: [www.asmvigevano.it](http://www.asmvigevano.it) percorso: SocietàTrasparente>Gare Appalti>Gare in corso>Avviso relativo all'individuazione di candidature finalizzata alla nomina dell'Organo Amministrativo della costituenda Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. controllata da Asm Vigevano e Lomellina SpA e di condividerne i contenuti impegnandosi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- 2) di aver preso visione del D.lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- 1) di avere preso visione del d.lgs. 267/2000;
- 2) di avere preso visione del d.lgs. 175/2016;
- 3) di avere preso visione del d.lgs. 190/2012;
- 4) di avere preso visione del d.lgs. 39/2013;
- 5) di provvedere ad allegare CURRICULUM VITAE conforme al formato standard europeo (datato e sottoscritto) indicante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679);
- 6) di non trovarsi in alcune delle CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE indicate nel presente avviso, ovvero;
  - chi è stato dichiarato fallito o che ha in corso procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento;
  - chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'azienda presso cui dovrebbe essere nominato avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'azienda cui l'incarico di riferisce;
  - chi abbia liti pendenti con l'azienda presso cui dovrebbe essere nominato;
  - chi sia stato oggetto di revoca della nomina per motivate ragioni comportamentali;
  - chi si trova in una delle situazioni di inconfiribilità di cui al D.lgs. 8/4/2013, n.39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche



**asm vigevano e lomellina s.p.a.**

sede legale: Viale Petrarca 68 - 27029

Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 - cap. soc. 22.925.170,00 i.v.  
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia  
Tel +39 0381 697211 - Fax +39 0381 82794  
comunicazioni@pec.asmvigevano.it  
www.asmvigevano.it - asmvig@asmvigevano.it

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, e/o nelle situazioni di cui all’art. 10 del D.lgs. 235/2012;

- chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della parte I D. Lgs. 267/2000;
  - **CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 235/2012:** si osservano le cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012.
  - **CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000:**
  - si osservano le condizioni di cui all’art. 248, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;
- 7) di provvedere ad allegare alla domanda copia del documento di identità in corso di validità;
- 8) che, in caso di aggiudicazione, accetterà gli obblighi riconducibili al Consiglio di Amministrazione come previsti dal vigente Statuto.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



Certificazione Servizio GAS

**asm vigevano e lomellina s.p.a.**

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029

Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v.

Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia

Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794

comunicazioni@pec.asmvigevano.it

www.asmvigevano.it – [asmvig@asmvigevano.it](mailto:asmvig@asmvigevano.it)



*Vigevano Distribuzione Gas S.r.l.*  
*Vigevano (Pavia)*

**STATUTO SOCIALE**

*Vigevano Distribuzione Gas S.r.l.*  
*Vigevano (Pavia)*

**STATUTO SOCIALE**  
**SOMMARIO**

Titolo I	DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA – OGGETTO	Art. 18.	Poteri dell'organo amministrativo
Art. 1.	Denominazione	19.	Riunioni dell'organo amministrativo
Art. 2.	Sede sociale e domicilio, dei soci	20.	Rappresentanza e firma sociale
Art. 3.	Durata, recesso, esclusione	21.	Collegio sindacale o revisore legale dei conti
Art. 4.	Oggetto sociale	22.	Direttore generale
Titolo II	CAPITALE SOCIALE – QUOTE – CIRCOLAZIONE	Titolo IV	BILANCIO SOCIALE ED UTILI
Art. 5.	Capitale sociale	23.	Esercizi sociali e bilancio
Art. 6.	Finanziamenti	24.	Bilancio di esercizio
Art. 7.	Quote	25.	Utili
Art. 8.	Qualità di socio e controllo analogo	Titolo V	SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
Art. 9.	Trasferimento delle quote	26.	Scioglimento e liquidazione della società
Titolo III	ORGANI DELLA SOCIETA'	Titolo VI	CLAUSOLA COMROMISSORIA E FORO COMPETENTE
Art. 10.	Organi della società	27.	Foro competente
Art. 11.	Assemblea dei soci	28.	Clausola compromissoria
Art. 12.	Convocazione dell'assemblea	Titolo VII	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.	Partecipazione	29.	Norma di rinvio
Art. 14.	Presidenza dell'assemblea	30.	Socio unico
Art. 15.	Costituzioni e deliberazioni	31.	Comunicazioni sociali
Art. 16.	Poteri dell'assemblea	32.	Computo dei termini
Art. 17.	Organo amministrativo		

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1

**(Denominazione)**

1. È costituita la società a responsabilità limitata unipersonale (in acronimo: «surl») denominata Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. (di seguito anche “la Società”).
2. Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. è società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile ed è attratta al controllo societario e all'attività di direzione e coordinamento del socio unico ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
3. Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. è società in *house*, a partecipazione pubblica totalitaria indiretta, a favore della quale è stato disposto un affidamento diretto di servizio pubblico locale in forza di un controllo analogo «a cascata».

## Art. 2

*(Sede sociale e domicilio dei soci)*

1. La Società ha sede nel Comune di Vigevano (PV).
2. L'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, potrà deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o di uffici, in Italia e all'estero, comunque denominate.
3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società si intende, a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci. Spetta al socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, in mancanza dell'indicazione del cambiamento da parte del socio si fa riferimento alla residenza anagrafica e per le società a quello risultante dai registri camerali.

## Art. 3

*(Durata, recesso, esclusione)*

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.
2. Fermo restando che in fase costitutiva la Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. è unipersonale, il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dall'art 2473 del codice civile e dalle leggi speciali.
3. Il socio comunica la sua intenzione di recedere all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima.
4. La comunicazione di recesso deve contenere:
  - a) le generalità del socio recedente;
  - b) l'affidamento di servizio pubblico disposto dal socio a favore della società;
  - c) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
  - d) il valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
5. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Qualora in tale lasso temporale venisse eccepita la legittimità della dichiarazione di recesso e venisse, conseguentemente, devoluta la risoluzione di tale questione ad organi giudiziali o arbitrali, l'efficacia della dichiarazione di recesso resta sospesa fino alla definizione di detto arbitrato.
6. Il recesso del socio comporta l'estinzione dell'affidamento di servizio pubblico disposto a favore della società, con la regolazione di ogni altro aspetto connesso ed inerente.
7. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimoniale sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal



- tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica il tal caso il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.
8. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
  9. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuati dai soci perché:
    - a) la natura del soggetto terzo non risulti incompatibile con le previsioni che regolano il modello dell'*in house providing*;
    - b) il terzo disponga a favore della società l'affidamento di un servizio pubblico coerente con le previsioni del successivo art. 4.
  10. A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota - pari al valore determinato come ai precedenti commi - ed il termine per il suo pagamento - non superiore al termine di sei mesi.
  11. I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
  12. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del codice civile, e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
  13. Il socio può essere escluso dalla società:
    - a) in caso di mancata esecuzione dei conferimenti prescritti;
    - b) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto a altra procedura concorsuale;
    - c) in caso di mancato conferimento di un servizio d'interesse generale o di un servizio strumentale
  14. L'esclusione del socio è decisa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandovi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
  15. La decisione di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata senza indugio al socio escluso ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui la comunicazione giunge a conoscenza del socio escluso. Entro il medesimo tempo il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto, in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.
  16. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma precedente, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del codice civile per il

rimborso della partecipazione del socio escluso. Ai sensi dell'articolo 2473-*bis* del codice civile non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

17. Qualora la società sia composta da due soli soci, il verificarsi di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attraverso la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.
18. L'esclusione del socio comporta l'estinzione dell'affidamento di servizio pubblico disposto a favore della società come da precedente art. 3, c. 6.

#### **Art. 4**

##### *(Oggetto sociale)*

1. La società è attiva nei servizi pubblici locali e nella produzione di beni, funzioni e servizi strumentali a favore degli enti locali soci indiretti. Essa ha per oggetto la produzione, trasporto e distribuzione del gas naturale ai sensi dell' art. 15, d.lgs. 164/2000 e relativa normativa di settore, e, ai sensi di legge, la gestione del calore, anche a mezzo reti, gestione di impianti tecnologici di edifici pubblici, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e qualsiasi altro tipo di energia alternativa; servizio di studio, ricerca e progettazione finalizzati al risparmio nel settore energetico, realizzazione ed esercizio di sistemi informativi territoriali; consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico.
2. Ai sensi di legge, quale attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma, la società può inoltre provvedere all'esercizio di ogni altro servizio che siano ad essa affidati da altri enti pubblici o società *in house*, ferma restando l'indicazione fornita dal comma 4.
3. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine e comunque non quale attività prevalente:
  - potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avvalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della società anche nell' interesse e per obbligazioni di enti o società controllate e/o collegate, e di altri soggetti terzi, in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale;
  - potrà assumere, previa autorizzazione del socio pubblico indiretto di maggioranza, partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purché tali partecipazioni salvaguardino l'interesse della società e non ne snaturino gli scopi. Potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento di ogni oggetto sociale.
4. L'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti di servizio pubblico affidati, anche indirettamente, dalla società dall'ente pubblico socio. L'attività della società

diversa da quella istituzionale (di cui all' art. 4, c. 2, lett. a) e d), d.lgs. 175/2016), è resa possibile se essa risulta inferiore al 20% dei ricavi totali (quale somma dei ricavi istituzionali e dei ricavi in libero mercato, classi A1 e A5, art. 2425 codice civile) e sempre se essa consente il perseguimento di economia di scala o di altri recuperi di efficienza nel complesso dell'attività principale della società e se è effettuata la separazione contabile tra tali due attività.

5. Per l'affidamento di servizi pubblici rientranti nell'ambito della propria attività da parte di Comuni o altri enti che non siano soci, la società può partecipare a gare od in ogni modo stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge e di quanto previsto al precedente comma 4.
6. La società potrà, inoltre, intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività, comunque rivolti alla collettività, nel rispetto altresì degli indirizzi espressi dai Comuni soci, anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, e di quanto previsto al precedente comma 4.
7. Nell'ambito delle norme di legge e di quanto previsto al precedente comma 4, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguito mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, previa autorizzazione del socio pubblico indiretto di maggioranza, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.
8. Ai sensi di legge, la società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa o reti d'impresa al fine di partecipare a gare effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività.
9. Ai sensi di legge, per lo stretto conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili, potrà inoltre rilasciare garanzie reali e personali.

## Titolo II

### CAPITALE SOCIALE-QUOTE-CIRCOLAZIONE

#### Art. 5

##### *(Capitale sociale)*

1. Il capitale sociale è di 100.000,00 euro.
2. Possono essere conferiti a titolo di capitale sociale qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.



3. Il capitale sociale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti da parte dei soci ai quali spetta il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.
4. La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.
5. Qualora la delibera di aumento del capitale sociale escluda o limiti il diritto di opzione, oppure in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, le quote di nuova emissione potranno essere offerte a terzi purché siano rispettate le previsioni dettate dal presente statuto con riguardo alla qualità di socio.
6. La delibera di aumento del capitale sociale può subordinare l'ingresso di nuovi soci al gradimento espresso dal Comitato di controllo analogo e dall'assemblea dei soci.

#### Art. 6

##### *(Versamenti e finanziamenti)*

1. I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante:
  - a) versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza l'obbligo di rimborso,
  - b) finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio presso i soci e con i limiti e le modalità dalla stessa previsti.
2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa, tempo per tempo, in vigore).
3. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

#### Art.7

##### *(Quote)*

1. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Le quote sono indivisibili: ogni quota dà diritto ad un voto in assemblea.
3. I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini ritenuti più convenienti.

## Art. 8

***(Qualità di socio e controllo analogo)***

1. La qualità di socio può essere acquisita esclusivamente da enti pubblici locali, oppure da società *in house* partecipate, anche indirettamente, da enti pubblici locali, o da altri soggetti avente natura pubblica riconducibili esclusivamente a enti pubblici, purché abbiano disposto affidamenti diretti di servizio pubblico a favore della società.
2. La qualità di socio impone l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.
3. I rapporti tra il socio e la società sono disciplinati da appositi contratti di servizio, con durata compatibile con le rispettive leggi di settore.
4. Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. è sottoposta a controllo analogo.
5. Il controllo analogo è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli enti pubblici locali che partecipano, anche indirettamente, alla società ed è recepito dall'assemblea ordinaria dei soci nella prima adunanza utile.
6. Il Comitato di controllo analogo è composto dai legali rappresentanti di coloro che rivestono la qualità di socio o loro delegati.
7. La nomina dei componenti del Comitato di controllo analogo è deliberata dall'assemblea ordinaria.
8. La carica di membro del Comitato di controllo analogo decade nel momento in cui il componente cessa di rivestire la carica di legale rappresentante del quotista.
9. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni di controllo analogo.
10. I componenti del Comitato di controllo operano attenendosi agli indirizzi impartiti, anche indirettamente, dagli enti pubblici locali soci che abbiano disposto affidamenti di servizio pubblico a favore della società, ai quali spetta, altresì la definizione degli obiettivi che la società dovrà perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi.
11. Il Comitato di controllo analogo esercita, in nome e per conto degli enti pubblici soci, poteri di indirizzo e di controllo superiori a quelli tipici del diritto societario sia sui principali atti di gestione ordinaria sia su quelli di gestione straordinaria, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della società.
12. L'organo amministrativo e l'assemblea dei soci sono tenute al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo.
13. Le decisioni assunte dai componenti del Comitato di controllo analogo nel rispetto degli indirizzi impartiti, anche indirettamente, dagli enti pubblici locali soci, sono comunicate agli organi sociali per quanto di rispettiva competenza e per conoscenza onde garantire un'azione coordinata al perseguimento degli obiettivi prefissati.

14. Ogni verbale del Comitato di controllo analogo è trasmesso, anche indirettamente, all'ente pubblico socio che abbia disposto affidamenti a favore della società affinché esso costituisca parte integrante ed essenziale della propria attività di controllo analogo.
15. Al comitato di controllo analogo sono sottoposti per la preventiva approvazione i seguenti documenti:
  - il bilancio di previsione e il rispetto delle previsioni di ricavi istituzionali superiori all'80% dei ricavi totali (classi A1+A5) e il rispetto degli obblighi di separazione contabile tra l'attività istituzionale e quella in libero mercato;
  - le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria;
  - gli atti fondamentali della gestione quali (a titolo non esaustivo) : la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazione, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di importi superiori a 100.000,00 euro.
  - gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
  - la relazione di governo;
  - gli strumenti di governo;
  - l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;
  - gli eventuali piani di risanamento;
  - la riduzione dei costi totali di funzionamento (imposte sul reddito comprese) annuali e pluriennali;
  - l'adozione del regolamento per il reclutamento e selezione del personale e avviso-tipo;
  - il criterio di ribaltamento dei costi fissi generali all'attività strumentale e all'attività in libero mercato;
  - il sistema di separazione contabile dell'attività istituzionale da quella in libero mercato;
  - la nomina e compensi dell'organo amministrativo;
  - attribuzione di deleghe gestionali-operative all'amministratore;
  - la nomina del direttore generale della società;
  - l'assunzione e la nomina di dirigenti della società;
  - la nomina di procuratore o institori.
16. Il comitato di controllo analogo vigila sullo stato di attuazione richiedendo almeno su base semestrale relazioni periodiche sull'andamento economico della gestione e sulla situazione aziendale.
17. Al comitato di controllo analogo sono attribuiti poteri ispettivi funzionali all'esercizio delle proprie funzioni.



18. Il comitato di controllo analogo verifica in sede di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzi sugli obiettivi per la programmazione successiva.
19. Il comitato di controllo analogo si confronta con il collegio sindacale se esistente, o con il revisore contabile e, se esistente, con l'organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001;
20. Il comitato di controllo analogo è presieduto da persona nominata dall'assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.
21. Il comitato di controllo analogo può chiedere agli organi sociali ulteriore documentazione a supporto della propria attività. Qualora ciò si verifichi, l'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo dovrà provvedere tempestivamente ad inoltrare quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.
22. Il comitato di controllo analogo può essere convocato, da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente dell'organo amministrativo rimetta al comitato la valutazione delle materie di competenza del comitato:
  - a) di ogni membro del comitato;
  - b) di almeno un terzo dell'organo amministrativo se collegiale;
  - c) dall'organo di controllo.

#### Art. 9

##### *(Trasferimento delle quote)*

1. Le quote sono liberamente trasferibili ai soggetti che possano acquisire la qualità di socio ai sensi del precedente art. 8, c. 1.
2. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote dovrà previamente – con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata - informare l'organo amministrativo specificando le condizioni di vendita, il nominativo di potenziali terzi acquirenti.  
L'organo amministrativo, nei successivi 10 giorni, comunica, con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, le condizioni di vendita agli altri soci affinché sia loro riconosciuto la possibilità di esercitare il diritto di prelazione anche su una parte soltanto delle partecipazioni.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, darne comunicazione all'offerente a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nella quale

dovrà essere manifestata la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le quote offerte in vendita.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote verranno attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
5. L'efficacia dei trasferimenti delle quote e dei diritti di opzione nei confronti della società è subordinata:
  - alla prova del rispetto delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi precedenti;
  - all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno quanto previsto in materia di proprietà delle quote di capitale.

### Titolo III

#### ORGANI DELLA SOCIETA'

##### Art 10

##### *(Organi della società)*

1. Sono organi della società:
  - l'assemblea dei soci;
  - l'organo amministrativo;
  - il revisore legale dei conti.
2. La società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

##### Art 11

##### *(Assemblea dei soci)*

1. L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi – e comunque non oltre sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano – dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea deve essere altresì convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge.

## Art.12

***(Convocazione dell'assemblea)***

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o in diverso luogo, comunque entro i confini della Provincia di Pavia. Fatti salvi gli adempimenti di legge, l'avviso di convocazione, da inviare mediante lettera raccomandata a.r. o pec ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nei modi e termini di legge, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere inviato anche a mezzo di supporti telematici (fax, telex, posta elettronica, pec) che garantiscano comunque la prova e la data dell'avvenuto ricevimento.
2. L'assemblea è validamente costituita anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, a condizione che siano presenti o informati tutti gli amministratori in carica, i sindaci effettivi e sia rappresentato l'intero capitale sociale. In tale ipotesi, la deliberazione si ritiene adottata nel caso ciascuno degli intervenuti non si opponga alla trattazione degli argomenti.

## Art.13

***(Partecipazione)***

1. Ogni detentore di quote che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta. Il delegato non può rappresentare tanti soci che complessivamente detengano più del 10% del capitale sociale.
2. Spetta al presidente dell'assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe scritte.

## Art. 14

***(Presidenza dell'assemblea)***

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico che ricopre il ruolo di presidente dell'assemblea, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario.
2. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente dell'assemblea lo reputino opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

## Art. 15

***(Costituzioni e deliberazioni)***

1. Per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge



## Art.16

**(Poteri dell'assemblea)**

1. L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per statuto e nomina l'amministratore unico anche tra i non soci.
2. E' fatto salvo quanto previsto in materia di controllo analogo.
3. Sono, inoltre, riservate alla competenza dell'assemblea:
  - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - b) la nomina e compensi dell'organo amministrativo;
  - c) le modifiche dell'atto costitutivo;
  - d) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-*bis* del codice civile;
  - e) lo scioglimento anticipato della società;
  - f) l'acquisto e la vendita di beni immobili;
  - g) fornire deleghe gestionali-operative all'amministratore unico.
3. L'assemblea dei soci si conforma alle prescrizioni impartite dal Comitato di controllo e ne garantisce il conseguimento.

L'assemblea dei soci approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'anno entrante.
4. I soci pubblici che hanno disposto affidamenti di servizio pubblico locale, possono, sussistendone le circostanze ai sensi di legge e di questo statuto, revocare il contratto di servizio per disservizio previa diffida ad adempiere all'interno di un ragionevole arco di tempo tenuto conto della circostanza, atteso che detti soci mantengono il diritto di veto sulle decisioni inerenti il servizio pubblico locale affidato per quanto inerente il proprio territorio.

## Art.17

**(Organo amministrativo)**

1. La società è amministrata da un amministratore unico.
2. Ai sensi di legge l'assemblea può nominare un organo amministrativo collegiale. Resta ferma:
  - a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
  - b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
  - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai

- componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. L' amministratore unico ad eccezione del primo nominato che andrà a scadenza contestualmente all'organo amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., dura in carica 3 esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea in cui viene approvato il bilancio del terzo esercizio della sua carica e sono rieleggibili.
  4. In sede di nomina degli amministratori ovvero delle deleghe ad un amministratore in precedenza senza deleghe, spetta al responsabile della prevenzione e della corruzione la verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.
  5. Se l'organo è collegiale sono rispettate le disposizioni sull'equilibrio delle quote di genere stabilite dalla l. 120/2011.
  6. Sono rispettate le disposizioni della l. 444/1994.

#### Art.18

##### *(Poteri dell'organo amministrativo)*

1. L'organo amministrativo opera nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo con riguardo alla gestione ordinaria e straordinaria.
2. L'organo amministrativo è dotato dei poteri per la gestione dei secondari atti di ordinaria amministrazione purché tesi all'attuazione dell'oggetto sociale e al conseguimento degli obiettivi prefissati in sede di controllo analogo, esclusi quelli che per legge ed in base al presente statuto sono riservati all'assemblea dei soci.
3. L'organo amministrativo può sottoporre al comitato di controllo analogo e quindi alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga opportuno per l'attività della società.
4. Fatto salvo quanto previsto in materia di controllo analogo, all'organo amministrativo compete:
  - 1) la nomina dei rappresentanti della società nell'organo amministrativo delle società controllate o collegate;
  - 2) i progetti di bilancio;
  - 3) i progetti di fusione o scissione;
  - 4) la trasformazione;
  - 5) l'acquisto o cessione di rami di azienda;
  - 6) la modifica dell'oggetto sociale di società controllate o collegate, con mandato all'espressione del voto al rappresentante della società in seno alle assemblee delle controllate o collegate;
  - 7) la nomina del direttore generale della società;
  - 8) l'assunzione e la nomina dei dirigenti della società;
  - 9) le proposte di modifica dell'oggetto sociale;
  - 10) la nomina di procuratori o institori.

5. Le deliberazioni dell'organo amministrativo devono risultare da apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
6. L'organo amministrativo appronta, ai sensi di legge speciale e previa approvazione del Comitato di controllo analogo, la relazione di governo, gli strumenti di governo, l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale, la trasformazione (sussistendone le circostanze) del bilancio di previsione in piano di risanamento, ed introduce il regolamento sul reclutamento del personale e relativo avviso-tipo adottato dal socio unico.
7. L'organo amministrativo può sottoporre al comitato di controllo analogo e quindi alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga opportuno per l'attività della società.
8. L'organo amministrativo può designare un segretario e se trattasi di organo collegiale, anche al di fuori dei suoi componenti.

#### Art.19

##### *(Riunioni dell'organo amministrativo)*

1. L'organo amministrativo (con gli adattamenti tra amministratore unico e consiglio di amministrazione) si riunisce di norma nella sede sociale su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta dell'amministratore delegato, se nominato, o della maggioranza dei membri del collegio sindacale se nominato con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.
2. Alla convocazione dell'organo amministrativo si provvede con lettera raccomandata a mano con avviso di ricevimento o pec, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci; nei casi d'urgenza è ammessa la convocazione via telex o telefax o telegramma o pec, da spediti almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco.
3. La riunione dell'organo amministrativo è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica.
4. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. E' comunque necessario, per le deliberazioni concernenti le materie indicate di seguito, il voto favorevole di almeno:
  - 2 amministratori, nel caso in cui il consiglio sia composto da 3;
  - 3 amministratori, nel caso in cui il consiglio sia composto da 5.

## Art. 20

***(Rappresentanza e firma sociale)***

1. La legale rappresentanza è attribuita all'amministratore unico.
2. Qualora sussiste un organo amministrativo collegiale, la legale rappresentanza è attribuita al presidente.
3. La legale rappresentanza è attribuita temporaneamente a persona appositamente designata in caso di temporanea assenza o impedimento del legale rappresentante.
4. Il legale rappresentante rappresenta la società di fronte ai terzi, anche giudiziale, con firma libera.
5. All'amministratore delegato, se nominato da parte dell'organo amministrativo collegiale, è eventualmente attribuita la rappresentanza della società nell'ambito delle materie oggetto della delega.

## Art. 21

***(Collegio sindacale o revisore legale dei conti)***

1. Verificatisi i presupposti di legge, l'Assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti.
2. Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci può decidere che l'organo di controllo sia costituito da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.
3. L'organo di revisione è composto da sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Il collegio sindacale o il revisore, vigilano sull'osservanza della legge, compresa quella speciale, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e possono:
  - a) compiere atti di ispezione e di controllo;
  - b) chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.
5. In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore, ad essi si applicano, ove nel presente Statuto non vi sia espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
6. Il collegio sindacale viene convocato dal suo presidente con avviso, da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza, a ciascun sindaco, e, nei casi di urgenza, almeno 3 giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
7. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza delle suddette formalità e termini, siano presenti tutti i suoi componenti. Il collegio sindacale o il revisore, ove nominati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina.
8. L'organo di revisione informa il comitato di controllo analogo sull'attività svolta.



9. Si applicano le previsioni della l. 444/1994.

Art. 22

*(Direttore generale)*

1. Il direttore generale, nominato dall'organo amministrativo, ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali con poteri e funzioni di cui al paragrafo successivo, salva la possibilità di attribuire al direttore generale deleghe speciali da parte dello stesso organo amministrativo.

Il direttore generale, in relazione ai compiti affidati:

- a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi;
  - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente all'organo amministrativo;
  - c) è a capo del personale ed esercita nei riguardi di questo le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro;
  - d) assiste, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo amministrativo.
2. Ai sensi di legge, del presente statuto e del regolamento interno di selezione e reclutamento del personale e previo coinvolgimento del comitato di controllo analogo, il direttore generale può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 10, comma 4, d.lgs. 368/2001 e ss.mm. ed ii.) o indeterminato come lavoratore dipendente e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo. L'eventuale revoca del mandato di direttore generale, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.
3. L'organo amministrativo stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente o i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.
4. Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche non remunerativa, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione preventiva dall'organo amministrativo.
5. I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sono determinati dall'organo amministrativo nel rispetto delle norme previste (qui in via analogica) per le società per azioni

ed in particolare dall'articolo 2396 del codice civile. Il direttore generale può ricoprire il ruolo di procuratore e/o institutore.

6. Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti e dall'organo amministrativo.
7. La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.
8. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

#### Titolo IV BILANCIO SOCIALE ED UTILI

##### Art. 23

##### *(Esercizi sociali e bilancio)*

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. La società è attratta, ai sensi delle leggi di settore, alla certificazione dei propri bilanci.
3. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo, nei termini e nelle forme previste dalla legge, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, deve essere comunicato ai sindaci almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci, alla cui approvazione viene sottoposto.

##### Art. 24

##### *(Bilancio di esercizio)*

1. Ai sensi di legge, il bilancio di esercizio è sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob.
2. I risultati della revisione devono essere comunicati ai Comuni soci indiretti, attraverso la società capogruppo.

##### Art. 25

##### *(Utili)*

1. Gli utili netti della società risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:
  - a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno al 5% degli utili, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- b) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e deliberati dall'organo amministrativo.

Titolo V  
SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 26

*(Scioglimento e liquidazione della società)*

1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avverranno nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge vigente.

Titolo VI  
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 27

*(Foro competente)*

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali o sulla interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo dove la società ha la propria sede legale.

Art. 28

*(Clausola compromissoria)*

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle in cui la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci, i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione e esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Registro delle Imprese.

Titolo VII  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

*(Norma di rinvio)*

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre sovraordinate leggi speciali emanate in materia dalla Repubblica Italiana.
1. Eventuali clausole dello statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.
2. Si applicano gli obblighi sulla trasparenza e integrità.

Art. 30

**(Socio unico)**

1. Quando le quote di partecipazione risultano appartenere ad un solo ente pubblico locale o muta tale unico socio, si applicano le previsioni di legge e del codice civile.

Art. 31

**(Comunicazioni sociali)**

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:
  - a) il libro soci e il libro delle obbligazioni per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi;
  - d) l'apposito libro del revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto revisore (o società).
3. Le comunicazioni possono essere effettuate anche con posta elettronica.
4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.



5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
6. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 32

***(Computo dei termini)***

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.